

TESTO COORDINATO

Proposta di legge 313/2018

(Disposizioni in materia di geotermia) coordinata con la proposta di emendamento approvata dalla
Giunta regionale il 29 ottobre 2018

Sommario

Preambolo

Capo I - Disposizioni in materia di geotermia

Art.1 - Oggetto

Art. 2 - Procedimenti per il rilascio della concessione o autorizzazione

Art.3 - Progetti di attività e di investimento. Programmi pluriennali

Capo II - Modifiche alla l.r.45/1997

Art.4 – Modifiche all’articolo 7 della l.r.45/1997

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Art.5 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 5 bis Disposizioni a garanzia delle attività di recupero della CO2 e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica

Art.6 - Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche

Art.7 – Entrata in vigore

Visto l’articolo 117 della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica) ;

Vista la legge regionale 1 agosto 2017, n.40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), ed, in particolare, l'articolo 30;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2017, n.1395 (Acquisizione, ai sensi articolo 30 legge regionale 1 agosto 2017 n. 40, quote di partecipazione in Co.Svi.G. s.c.r.l.);

Visto il Piano di indirizzo territoriale (PIT), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Considerato quanto segue:

1. avuto riguardo all'esperienza maturata nelle principali aree geotermiche della Regione, è necessario sviluppare una modalità di sfruttamento delle risorse geotermiche a fini energetici coniugando ed implementando le esigenze ambientali e lo sviluppo economico ed occupazionale dei territori;
2. per garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi di mitigazione ambientale e di sviluppo economico ed occupazionale delle aree geotermiche, è necessario:
 - a) assumere quale livello massimo da non superare lo scenario attuale delle emissioni in atmosfera;
 - b) garantire inserimenti paesaggistici adeguati nell'insediamento di nuove centrali;
 - c) acquisire un progetto industriale - richiesto dal d.m.10 settembre 2010 - che individui le positive ricadute socio-economiche ed occupazionali connesse alla realizzazione dell'impianto per cui è richiesta l'autorizzazione;
3. il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CO.SVI.G.), è una società consortile a responsabilità limitata costituita da enti locali della Toscana delle aree geotermiche con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;
4. ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r.45/1997, la Regione ha disposto che la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010 è delegata agli enti locali delle aree geotermiche, che la effettuano anche tramite gli organismi di diritto pubblico o di diritto privato partecipati da tali enti ed incaricati della realizzazione di progetti di investimento nelle aree geotermiche;
5. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 della l.r.40/2017, il contributo geotermico dovuto per il solo anno 2017 ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del d.lgs.22/2010 è stato introitato direttamente dalla Regione che lo ha utilizzato per acquisire quote di partecipazione a CO.SVI.G, fino al massimo consentito dallo statuto della Società;

6. al fine di assicurare la complessiva utilizzazione di tutte le risorse a favore delle aree geotermiche, è opportuno che il CO.SVI.G., alla cui compagine societaria partecipa dal 2017 anche la Regione Toscana - già individuato dai comuni delle aree geotermiche per adempiere alla riscossione dei contributi geotermici ai sensi del richiamato articolo 7, comma 2 della l.r.45/1997 - sia destinatario anche delle risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi da 1 a 3 del d.lgs. 22/2010;

7. è, pertanto, necessario modificare l'articolo 7 della l.r.45/1997, prevedendo che la Giunta regionale, con deliberazione annuale, assegni a CO.SVI.G anche le risorse derivanti dai canoni geotermici;

7 bis. la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica) prevede per il titolare della concessione geotermica l'obbligo di cedere gratuitamente la anidride carbonica (CO2) prodotta dalle centrali geotermoelettriche;

7 ter. nella prospettiva di un sistema di economia circolare, è necessario prevedere che tutti i concessionari delle risorse geotermiche assicurino l'impiego dell'energia termica derivante dall'attività dell'impianto nella misura di almeno il 50 per cento di quella prodotta annualmente, nonché l'utilizzo della CO2, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento di quella emessa dagli impianti di produzione di energia geotermoelettrica;

7 quater. l'articolo 16, comma 10 del d.lgs.22/2010 stabilisce che le scadenze di tutte le concessioni di coltivazione, riferite ad impianti di energia elettrica, sono allineate al 2024;

7 quinquies. al fine di impiegare il calore, nonché di utilizzare la CO2 prodotta dagli impianti geotermoelettrici, è necessario garantire la possibilità di ammortamento degli eventuali investimenti tenendo conto dell'esiguo termine di durata residua delle concessioni geotermoelettriche esistenti, stabilito ai sensi dell'articolo 16, comma 10 del d.lgs. 22/2010;

7 sexies. è necessario che il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche prescriva la continuità delle attività, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e della CO2;

7 septies. è necessario che il bando di gara preveda la possibilità, per il nuovo concessionario, di condurre l'attività di impiego del calore e di sfruttamento della CO2 derivante dall'impianto geotermico, previo compenso al concessionario uscente commisurato al valore degli impianti a tal fine realizzati ed esistenti, secondo le modalità indicate dall'articolo 9, comma 2 del d.lgs. 22/2010;

8. è necessario che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale della regione Toscana, per assicurare l'immediata utilizzazione delle risorse derivanti dai gettiti geotermici per le finalità di miglioramento ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti geotermici

approva la seguente proposta

Capo I Disposizioni in materia di geotermia

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dei principi di tutela di cui all'articolo 6, comma 1 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la presente legge disciplina le modalità di assegnazione della concessione di coltivazione o di autorizzazione di impianti, a seguito dell'esito positivo della ricerca.

2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), la presente legge disciplina altresì le modalità di impiego delle risorse derivanti dall'attività geotermoelettrica, diverse da quelle di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a) del d.lgs. 22/2010.

Art. 2
Procedimenti per il rilascio
della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio di autorizzazioni per nuove centrali nell'ambito delle concessioni esistenti, o di nuove concessioni per media o alta entalpia è subordinato alla dimostrazione, nell'ambito del progetto presentato ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

a) dell'utilizzo delle migliori tecnologie, al fine di limitare le ore di non funzionamento delle centrali geotermoelettriche e dei relativi impianti di abbattimento delle emissioni che generano emissioni di gas inquinanti non controllate, a non più del 2 per cento del totale delle ore di funzionamento annuo;

b) del corretto inserimento paesaggistico della centrale nel territorio interessato e del recupero del collegamento con gli inserimenti di altre centrali esistenti, se alla stessa collegabili, dando conto degli specifici interventi volti a promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, attraverso concrete applicazioni progettuali, nonché dei progetti locali volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti. Ciò anche attraverso la presentazione, in allegato all'istanza, di una specifica proposta di progetto di paesaggio, avente i contenuti di cui all'articolo 34 della Disciplina del PIT – piano paesaggistico sopra citato;

c) delle positive ricadute socio-economiche ed occupazionali connesse alla realizzazione della centrale, da indicare ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) specificando, in particolare:

1) la previsione di iniziative volte ad un impiego dell'energia termica a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno al 50 per cento di quella prodotta annualmente;

2) l'impegno alla utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento dell'anidride carbonica (CO₂) emessa dalla centrale, in applicazione dei principi propri dell'economia circolare.

Art. 3
Progetti di attività e di investimento.
Programmi pluriennali

1. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (CO.SVI.G) predispone progetti di attività e di investimento, secondo i criteri e le modalità per la destinazione e le priorità nell'uso delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3 della l.r.45/1997, mediante un programma pluriennale di utilizzo che, in particolare, preveda di:

- a) favorire lo sviluppo delle aree geotermiche, anche attraverso interventi infrastrutturali;
- b) utilizzare dimensioni progettuali sovracomunali;
- c) garantire l'interesse delle collettività residenti nelle aree geotermiche.

2. Il programma pluriennale di cui al comma 1 nonché le sue variazioni, sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2 ter della l.r.45/1997.

Capo II Modifiche alla l.r.45/1997

Art.4 Modifiche all'articolo 7 della l.r.45/1997

1. Il comma 2 ter dell'articolo 7 della l.r.45/1997 è sostituito dal seguente:

“2 ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche ed il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (CO.SVI.G), si attengono nella destinazione e nella riscossione delle risorse di cui ai commi 2 e 3.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r.45/1997 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale assegna annualmente, mediante deliberazione, le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 22/2010 a CO.SVI.G, che destina tali risorse per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 16, comma 9 del d.lgs.22/2010.”.

Capo III Disposizioni transitorie e finali

Art. 5 Disposizioni transitorie e finali

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi 60 giorni il soggetto richiedente l'autorizzazione all'impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni ai progetti già trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.

2. La Regione effettua le verifiche di cui all'articolo 2, nell'ambito del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 5 bis

Disposizioni a garanzia delle attività di recupero della CO2 e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 10 del d.lgs.22/2010, il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto prescrive la continuità delle attività, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e della CO2.

2. E' comunque fatta salva la possibilità, per il nuovo concessionario, di condurre l'attività di impiego del calore e di sfruttamento della CO2 derivante dall'impianto geotermico, previo compenso al concessionario uscente commisurato al valore degli impianti a tal fine realizzati ed esistenti, secondo le modalità indicate dall'articolo 9, comma 2 del d.lgs.22/2010.

Art.6

Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, comma 2 ter della l.r.45/1997, come modificato dalla presente legge, resta in vigore il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 136 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)).

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).